

## **Esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.**

N. TAR 2020 – 022

N. PROTOCOLLO 126402/RU del 24 aprile 2020

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 129 del 24 aprile 2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568 della Commissione del 23 aprile 2020, che subordina l'esportazione dei prodotti in oggetto alla presentazione di un'autorizzazione preventiva a tale scopo.

Tale regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 26 aprile 2020, proroga di fatto, per un periodo di 30 giorni, vale a dire fino al 25 maggio 2020, quanto già previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426.

Al riguardo, il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568, nel prorogare le vigenti misure restrittive all'esportazione, reca alcune disposizioni procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni in questione ed amplia l'elenco delle destinazioni (già previste in parte dal reg.to (UE) 2020/426), verso le quali non è più richiesta l'autorizzazione preventiva all'esportazione.

Pertanto, restando sostanzialmente valido quanto in precedenza comunicato dallo scrivente ufficio con i Tar 13, 14 e 15 di marzo 2020, si fa ora ulteriormente presente che, ai sensi di quanto disposto dal Reg.to (UE) 2020/568:

- L'autorizzazione all'esportazione per i prodotti individuati nell'allegato I del Reg.to (UE) 2020/568 (elenco aggiornato) è limitata alle merci unionali<sup>1</sup> e deve essere presentata con la dichiarazione doganale, al più tardi all'atto dello svincolo per l'esportazione delle merci. Non è invece richiesta per le merci non unionali.
- Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito (per l'Italia, il MAECI – Uff. X DG Politica commerciale) e può essere rilasciata per iscritto o per via elettronica.
- In assenza di una autorizzazione di esportazione valida, fatte salve le eccezioni qui di seguito rappresentate, l'esportazione di tali merci è vietata.
- Le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Færøer, Gibilterra, la Repubblica d'Islanda, il Kosovo, il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano e i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sono esentate dalla presentazione dell'autorizzazione in questione. Stessa esenzione vale per le esportazioni verso Büsingen, l'isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
- Inoltre, le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS non sono analogamente soggette alla presentazione in dogana della suddetta autorizzazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del predetto Regolamento (UE) 2020/568, allegato ad ogni buon fine alla presente comunicazione, nonché alla Taric, il cui database è stato aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione, ed al quale si rimanda per l'individuazione dei codici documento necessari e la corretta compilazione

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le operazioni escluse cfr. l'art. 269, par. 2, del Reg.to (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/568 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 aprile 2020**

**che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

*Omissis*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «esportazione», un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 2) «territorio doganale dell'Unione europea», il territorio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 2*

**Autorizzazione di esportazione**

1. L'esportazione di determinati tipi di DPI, anche non originari dell'Unione, elencati nell'allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II. Tale autorizzazione è limitata alle merci unionali e non è richiesta per le merci non unionali. Essa è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Per tutte le esportazioni è necessaria un'autorizzazione, che deve essere presentata quando le merci sono dichiarate per l'esportazione e al più tardi all'atto dello svincolo delle merci.
3. Senza la presentazione di una autorizzazione di esportazione valida, l'esportazione di tali merci è vietata.
4. Le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, Gibilterra, la Repubblica d'Islanda, il Kosovo, il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano e i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo stesso vale per le esportazioni verso Büsingen, l'isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
5. Le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Sulla base del principio di solidarietà, gli Stati membri autorizzano le esportazioni destinate a essere utilizzate in paesi terzi per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione nella maniera più rapida possibile, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni richieste.
7. Gli Stati membri dovrebbero valutare positivamente la concessione di autorizzazioni quando le esportazioni sono destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia di Covid-19. Tali autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità dei DPI elencati nell'allegato I nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell'Unione. A tal fine, prima di concedere tale autorizzazione gli Stati membri ne informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu. La Commissione emette un parere entro 48 ore dal momento in cui ne è stata informata.

### Articolo 3

#### Aspetti procedurali

1. Se i DPI elencati nell'allegato I si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui si trovano le merci e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi, eventuali obiezioni che possano avere in merito alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
2. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi.
3. Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, ove opportuno, se l'esportazione serve, tra l'altro:
  - ad adempiere gli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta conformemente all'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - a contribuire alla costituzione della scorta rescEU di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione;
  - a rispondere a richieste di assistenza rivolte al meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) e da questo gestite, e ad appoggiare interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione o da altre istituzioni dell'Unione;
  - a sostenere le attività statutarie di organizzazioni di soccorso all'estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra, a condizione che esse non pregiudichino la capacità di operare come organizzazione di soccorso nazionale;
  - a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità;
  - ad approvvigionare operazioni all'estero degli Stati membri dell'UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace;
  - ad approvvigionare delegazioni dell'Unione e degli Stati membri all'estero.
4. Gli Stati membri possono tener conto di altri elementi, quali il grado di integrazione del mercato per i prodotti in questione, a prescindere dal fatto che tale integrazione sia stata raggiunta o meno nel quadro di accordi che istituiscono una zona di libero scambio con il paese cui è destinata l'esportazione, nonché di elementi quali la prossimità geografica.
5. Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione, gli Stati membri garantiscono l'adeguatezza dell'offerta nell'Unione al fine di soddisfare la domanda relativa ai DPI elencati nell'allegato I. Le autorizzazioni di esportazione possono pertanto essere concesse solo se la spedizione di cui trattasi non costituisce una minaccia per la disponibilità di tali merci nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell'Unione. Per consentire una valutazione ottimale della situazione, gli Stati membri informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu, in particolare quando il volume delle esportazioni previste può provocare situazioni di penuria.
6. La Commissione emette un parere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
7. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.

### Articolo 4

#### Notifiche

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte.

2. Tali notifiche contengono i seguenti elementi:

- a) il nome e i recapiti dell'autorità competente;
- b) l'identità dell'esportatore;
- c) il paese di destinazione;
- d) il destinatario finale;
- e) l'accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;
- f) il codice delle merci;
- g) la quantità;
- h) le unità e una descrizione della merce.

La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

TRADE-EXPORTAUTHORISATION.PPE@ec.europa.eu.

3. La Commissione rende pubbliche tali informazioni sulle autorizzazioni concesse e sulle domande respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.

#### *Articolo 5*

##### **Clausola di riesame**

La Commissione monitora la situazione e, ove necessario, riesamina sollecitamente il periodo di applicazione del presente regolamento e il relativo ambito di applicazione per quel che riguarda i prodotti, tenendo conto dell'evoluzione della crisi epidemiologica causata dalla malattia Covid-19 e dell'adeguatezza dell'offerta alla domanda nel mercato dell'Unione.

#### *Articolo 6*

##### **Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2020. Esso si applica per un periodo di 30 giorni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020.

ALLEGATO I

**Dispositivi di protezione**

I dispositivi di protezione elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, dispositivi medici di classe I.

Categoria	Descrizione	Codici NC
Occhiali e visiere o schermi protettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Protezione contro i materiali potenzialmente infettanti,</li> <li>— Che coprono gli occhi e le zone circostanti,</li> <li>— Compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali,</li> <li>— Lenti trasparenti,</li> <li>— Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso,</li> <li>— Possono aderire perfettamente alla pelle del volto</li> </ul>	<p>ex 9004 90 10</p> <p>ex 9004 90 90</p>
Dispositivi per la protezione di bocca e naso	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore,</li> <li>— Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso,</li> <li>— Possono comprendere una visiera o schermo facciale,</li> <li>— Anche munite di un filtro sostituibile</li> </ul>	<p>ex 6307 90 98</p> <p>ex 9020 00 00</p>
Indumenti protettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Indumenti non sterili (ad esempio camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali potenzialmente infettanti o per la prevenzione della diffusione di tali materiali da parte dell'utilizzatore,</li> <li>— Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso</li> </ul>	<p>ex 3926 20 00</p> <p>ex 4015 90 00</p> <p>ex 6113 00</p> <p>ex 6114</p> <p>ex 6210 10 10</p> <p>6210 10 92</p> <p>ex 6210 10 98</p> <p>ex 6210 20 00</p> <p>ex 6210 30 00</p> <p>ex 6210 40 00</p> <p>ex 6210 50 00</p> <p>ex 6211 32 10</p> <p>ex 6211 32 90</p> <p>ex 6211 33 10</p> <p>ex 6211 33 90</p> <p>ex 6211 39 00</p> <p>ex 6211 42 10</p> <p>ex 6211 42 90</p> <p>ex 6211 43 10</p> <p>ex 6211 43 90</p> <p>ex 6211 49 00</p> <p>ex 9020 00 00</p>

ALLEGATO II

**Domanda di autorizzazione di esportazione di cui all'articolo 2**

Quando rilasciano autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri si adoperano affinché il tipo di autorizzazione risulti ben visibile sul modulo rilasciato. Si tratta di un'autorizzazione di esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA		Esportazione di dispositivi di protezione individuale [regolamento (UE) 2020/568]	
1. Esportatore (se del caso, numero EORI)	2. Numero di autorizzazione		3. Data di scadenza
4. Autorità che rilascia l'autorizzazione	5. Paese di destinazione	6. Destinatario finale	6 bis. L'esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all'articolo 3, oppure è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6?
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
7. Codice della merce	8. Quantità	9. Unità	10. Descrizione delle merci
11. Luogo			
12. Firma, luogo e data, timbro			

*Note esplicative sul modulo di autorizzazione di esportazione*

È obbligatorio compilare tutte le caselle, salvo indicazione contraria.

Le caselle da 7 a 11 sono ripetute quattro volte per consentire la richiesta dell'autorizzazione per quattro prodotti diversi.

Casella 1	Esportatore	Nome e indirizzo completi dell'esportatore per il quale è rilasciata l'autorizzazione + numero EORI, se del caso.
Casella 2	Numero di autorizzazione	Il numero dell'autorizzazione è completato dall'autorità che rilascia l'autorizzazione di esportazione e ha la seguente struttura: XXyyyy999999, in cui XX è il codice di geonomenclatura a due lettere <sup>(1)</sup> dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione, yyyy sono le quattro cifre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione, 999999 è un numero a sei cifre unico per ogni combinazione XXyyyy che viene attribuito dall'autorità di rilascio.
Casella 3	Data di scadenza	L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire una data di scadenza dell'autorizzazione. La data di scadenza non può essere posteriore a 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se l'autorità che rilascia l'autorizzazione non stabilisce la data di scadenza, l'autorizzazione scade al più tardi 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Casella 4	Autorità che rilascia l'autorizzazione	Nome e indirizzo completi dell'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione.
Casella 5	Paese di destinazione	Codice di geonomenclatura a due lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l'autorizzazione.
Casella 6	Destinatario finale	Nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell'autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.
Casella 6 bis	L'esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all'articolo 3, oppure è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6?	Si dovrebbe indicare se l'esportazione contribuisce a uno degli obiettivi elencati all'articolo 3, oppure se è intesa a permettere la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6.
Casella 7	Codice della merce	Il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata <sup>(2)</sup> utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell'autorizzazione.
Casella 8	Quantità	La quantità di merci misurata nell'unità di cui alla casella 9.
Casella 9	Unità	L'unità di misura in cui è espressa la quantità di merci di cui alla casella 8. Le unità da utilizzare sono «P/ST» per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine).
Casella 10	Descrizione delle merci	Descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione delle merci.
Casella 11	Luogo	Il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.
Casella 12	Firma, timbro, luogo e data	La firma e il timbro dell'autorità che rilascia l'autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell'autorizzazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).